

ITALIA: TRASFERIMENTO DI SEDE LEGALE DALL'ESTERO ALL'ITALIA: NOVITÀ

Gli aspetti fiscali del trasferimento di sede legale dall'estero in Italia sono stati meglio chiariti con il nuovo art. 166bis T.U.I.R. Di rilievo la risoluzione n. 69/E del 5.08.16, relativa ad una fusione transfrontaliera comunitaria tra una società italiana ed una holding di partecipazioni, i cui effetti sono analoghi al trasferimento di sede legale. Il primo chiarimento riguarda la definizione di impresa commerciale, che è proprio di tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa secondo l'ordinamento domestico, a prescindere dall'attività economica concretamente svolta dai medesimi; ciò è diverso dai requisiti richiesti per la participation exemption o la CFC rule, perché differenti sono le finalità tutelate dalla Legge. Il secondo chiarimento riguarda il riconoscimento del valore normale di beni che non sono iscritti in contabilità perché completamente ammortizzati o che sono iscritti per un valore inferiore al loro valore normale. La risoluzione precisa che il valore normale può essere riconosciuto anche ai beni citati e che il riconoscimento di una maggiore quota di ammortamento fiscale, rispetto a quella risultante in contabilità, sarà possibile ai sensi dell'art. 109 co. 4 lett. b) (deduzione dei componenti negativi che, "pur non essendo imputati al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge").



M. Rubini

STUDIO RUBINI & PARTNERS
Associazione professionale tra dottori commercialisti

Dott. Marco Rubini | studiorubini@studiorubini.it

PAGINA

9

GERMANIA: IL RIMBORSO DELL'IMPOSTA TEDESCA SUI REDDITI DA CAPITALE A SOCIETÀ STRANIERE È SEMPRE DOVUTO?

Per evitare la possibilità di usufruire di ingiustificati vantaggi fiscali tramite l'utilizzo improprio di società residenti all'estero (c.d. "treaty shopping"), il § 50d III EStG (legge tedesca sull'imposta sul reddito) ha previsto vari limiti per il rimborso dell'imposta sui redditi da capitale versata da tali società. Il rimborso non è concesso se l'utilizzo della società estera non si basa su motivi economici o altri motivi rilevanti, se la società estera non realizza almeno il 10% del proprio reddito lordo come risultato della propria attività economica oppure se la società estera non partecipa all'attività economica con una dotazione di mezzi sufficiente al raggiungimento del proprio oggetto sociale. Ci si riferisce soprattutto a costellazioni di imprese nelle quali la società capogruppo residente all'estero non dispone di un apparato di mezzi propri - come p.e. uffici, personale ecc. -, bensì ricorre all'infrastruttura appartenente alle altre società del gruppo. Frequentemente, in questi casi si tratta delle c.d. società holding. Un caso corrispondente a questa fattispecie è stato trasmesso alla CGUE dal Tribunale finanziario di Colonia, affinché si pronunci in via pregiudiziale. Rimane quindi il punto interrogativo sulla questione, ovvero se la CGUE riterrà compatibile la regolamentazione tedesca con il diritto europeo.



S. Deiters



SONNTAG & PARTNER
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

Stephanie Deiters | stephanie.deiters@sonntag-partner.de